

Comune di Castelnovo del Friuli

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015
N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL' I.M.U. (IMU)
RELATIVE ALL'ANNO 2015.

L'anno 2015 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito in seduta ORDINARIA il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
De Michiel Lara	Sindaco	Presente
Simonutti Claudio	Consigliere	Presente
Salvador Elena	Consigliere	Presente
Rossi Fulvio	Consigliere	Presente
Bertoli Alessandro	Consigliere	Presente
Cozzi Leonardo	Consigliere	Presente
Marcuzzi Mirella	Consigliere	Assente
Baschiera Daniele	Capo Gruppo	Presente
Pillin Giovanna	Consigliere	Presente
Cudini Piermario	Capo Gruppo	Assente
Ret Daniele	Consigliere	Presente
Bertoli Valentino	Consigliere	Presente
Franz Roberto	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Roca Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Michiel Lara nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL' I.M.U. (IMU)
RELATIVE ALL'ANNO 2015.

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata.;

VISTO il parere *favorevole dell'organo di revisione* dell'Ente acquisito il ottemperanza all'art.239, c.1 del D.Lgs. n.267/2000.;

Il Sindaco **Lara DE MICHIEL** introduce l'argomento posto all'esame del consiglio esponendo succintamente i contenuti della proposta di deliberazione precisando che la scelta dell'amministrazione è stata quella di non aumentare e toccare le aliquote attualmente in vigore e ricordando la novità normativa per l'anno 2015 rappresentata da una fattispecie esentativa per proprietari pensionati iscritti AIRE (fattispecie concretamente presente nel Comune di Castelnovo del Friuli che determina un minor gettito di circa 14.000 euro per l'ente). Trattasi d'ipotesi che rimane in carico ai soli comuni a cui si continua a chiedere uno sforzo non indifferente. Dà quindi lettura delle aliquote e riepiloga le esenzioni.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento da parte degli altri consiglieri presenti, il Sindaco **Lara DE MICHIEL** dichiara chiusa la discussione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

-l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-che con Legge n.147/2013 sono state apportate ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto, a regime e con effetto dall'anno 2014, fra le altre, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

-che, Per effetto dell'art. 1, comma 703 della Legge n.147/2013, l'IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall'art.13 del D.L n.201/2011 (L.214/2011), in via complementare dagli artt.8 e 9 del D.Lgs.n23/2011, dal D.Lgs. n.504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 2013;

RICHIAMATI

-l'art. 13 del D.L. n.201/2011, il quale, in particolare prevede:

- al comma 2, così come riformulato dall'art.1, comma 707 della Legge n.147/2013, dispone l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e contestualmente prevede sostanziali modificazioni alla disciplina delle fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie all'abitazione principale e sue pertinenze;
- al comma 6, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta allo 0.4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;

-la Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n. 80 , G.U. 27.05.2014 che dispone dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini

italiani non residenti" fino a:

"non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente:

"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

-l'art.1, comma 380 della Legge n.228/2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.1.010 del 29/8/2015 è stato adottato il relativo Regolamento per la gestione dell' I.M.U.

RICHIAMATO l'art.9 del citato regolamento, che dispone testualmente:

1. *Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.*

2. *Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art.193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296.*

3. *La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011.*

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

4. **L'aliquota di base può essere differenziata**, rispetto a quella normalmente stabilita nei seguenti casi:

a) *Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica) verrà prevista un'apposita aliquota.*

b) *immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*

c) *immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;*

d) *Immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, purché utilizzati per l'esercizio delle suddette attività.*

e) *Abitazioni e pertinenze date in affitto a residenti.*

f) *Abitazioni e pertinenze di I.R.E. (Italiani Residenti all'Estero).*

g) *Immobili adibiti ad attività sociali posseduti o utilizzati da ONLUS o associazioni, organizzazioni sociali senza fini di lucro (possibilità prevista da art.21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460) che operano a favore della collettività ed utilizzati per l suddette attività.*

h) *Immobili adibiti ad attività di assistenza in possesso di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex ipab) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (in riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n.207).*

i) *immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.*

5. **E' data facoltà al Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, di estendere o limitare le fattispecie elencate nel presente articolo in riferimento alla sola annualità interessata dalla deliberazione della tariffa stessa. Per i punti g), h) e i) la facoltà si estende fino alla possibile esenzione, come previsto dalle ivi citate normative.**

VALUTATE, le simulazioni di gettito con le varie ipotesi di differenziazione delle aliquote, in rapporto al fabbisogno finanziario finalizzato al pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno **2015**;

RITENUTO di procedere alla definizione e diversificazione delle aliquote, nei limiti previsti dalla vigente normativa, per l'anno **2015, confermando sostanzialmente quelle dell'anno precedente**, nella seguente maniera:

Tipologia aliquota	fattispecie	Aliquota Detrazione
BASE (comma 6)	Tutte le fattispecie di immobili, escluse quelle sotto elencate come “differenziate” o “ridotte”	0,8 %
Base Differenziate:		
	<i>Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica) verrà prevista un apposita aliquota</i>	0,46 %
	Fabbricati di ATTIVITA' PRODUTTIVE PURCHE' diversi da cat. "D": - immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ; - immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società - Immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni , purché utilizzati per l'esercizio delle suddette attività; compresi - immobili adibiti ad attività produttive in genere e pubblici esercizi ; - immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi	0,6 %
	<i>Abitazioni e pertinenze date in affitto a residenti</i>	0,8 %
	<i>Abitazioni e pertinenze di I.R.E. (Italiani Residenti all'Estero) nei casi in cui NON sono equiparate ad abitazione principale (perché non pensionati o non iscritti AIRE, o non a disposizione ecc..)</i>	0,8 %
	Immobili adibiti ad attività sociali posseduti o utilizzati da ONLUS o associazioni, organizzazioni sociali senza fini di lucro (possibilità prevista da art.21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460) che operano a favore della collettività ed utilizzati per le suddette attività;	esente
	Immobili adibiti ad attività di assistenza in possesso di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex ipab) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (in riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n.207;	0,76 %
	<i>In aggiunta a tali fattispecie:</i>	
	Immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" (gettito allo stato)	0,76 %
RIDOTTA (comma 7)	l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze	0,4 % €. 200,00

RICHIAMATO l'art.11 del citato regolamento, “**FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**” che dispone testualmente:

1. Si considera abitazione principale, con applicazione dell'esenzione prevista:

a) Per scelta del comune:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) Per disposizioni di legge:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013);

2) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22.4.2008;

3) la casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze (art.1 c 707 punto. 3 lett. c) L. 147/2013);

4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia etc (art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013);

- 5) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2.E' data facoltà al Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, di estendere o limitare le fattispecie equiparate in riferimento alla sola annualità interessata dalla deliberazione della tariffa stessa.

RITENUTO di confermare le fattispecie di abitazione principale ed equiparate ivi previste;

RICHIAMATO l'art.13 del citato regolamento, "ESENZIONI" che dispone testualmente:

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n.557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n.133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art.7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n.124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione.
7. è data facoltà al Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, di estendere o limitare le fattispecie elencate nel presente articolo in riferimento alla sola annualità interessata dalla deliberazione della tariffa stessa.
Tale facoltà, in particolare, risulta possibile per le casistiche previste ai punti g), h) e i) dell'art.9, come ben specificato al punto 5 dello stesso articolo.

RITENUTO di confermare le fattispecie di esenzioni ivi previste ivi compresi gli **Immobili adibiti ad attività sociale** come definiti meglio nello specchio delle aliquote sopra riportato;

Appurato che, con queste aliquote, il gettito previsto dalle opportune simulazioni fatte a cura del' competente ufficio tributario, da riportare a bilancio, ammonta ad una cifra arrotondata, prudenzialmente per difetto, ad **€.144.000,00;**

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso;

PROCEDUTO a votazione con il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: otto (8)

CONTRARI: nessuno

ASTENUTI: tre (3) BERTOLI Valentino, RET Daniele e FRANZ Roberto

D E L I B E R A

- 1.** Di approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria IMU per l'anno **2015** così come dettagliate in premessa;
 - 2.** che le stesse aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimento deliberativi, si intendano prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n.296.
- **DISPONE** che la presente deliberazione sia inserita, a cura del servizio delle entrate tributarie, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, entro i termini di cui al comma all'art.13, c.13-bis del D.L.201/2011 e 688 della Legge n.147/2013 e s.m.i.;

Considerata inoltre l'urgenza, con separata votazione, all'unanimità dei presenti undici (11),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, 23 luglio 2015

Il Responsabile
F.TO ANTONIO BELLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, li 29 luglio 2015

IL RESPONSABILE
F.TO MARA TODERO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to De Michiel Lara

Il Segretario
F.to Roca Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 03/08/2015 al 18/08/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Castelnovo del Friuli, li 03/08/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luciana Del Toso

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 03/08/2015

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Luciana Del Toso

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento